

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 14, comma 1 della citata legge regionale 6/2008, secondo cui il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

Visto il successivo comma 2 dell'articolo 14 della medesima legge, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto l'articolo 8 bis, comma 1 della legge regionale 6/2008 che elenca le tipologie di zone destinate a protezione della fauna ed in particolare la lettera d), zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

Visto l'articolo 8 bis, comma 8 della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 della medesima legge regionale 6/2008 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 157/1992, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 a 30 per cento, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce una zona faunistica a sé stante, il cui territorio agro-silvo-pastorale è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 249, con la quale è stato individuato il confine della Zona faunistica delle Alpi della Regione, entro cui non ricade il territorio del Distretto venatorio n. 8 "Alta Pianura Udinese";

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;

Visto l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita se nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

Visto l'articolo 10, comma 17 della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso precluso all'attività venatoria;

Visto l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;

Visto l'articolo 40, comma 7, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia) concernente l'elenco dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia in essi comprese, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 6/2008;

Vista la propria deliberazione del 22 ottobre 2009, n. 2356, che ha modificato il territorio delle Riserve di caccia di Mortegliano-Lestizza, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli, includendovi i territori già appartenenti all'ex Riserva consorziale di caccia "Sammardenchia UD 51";

Vista la nota del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e fauna (Servizio), presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali del 19 aprile 2010, prot. RAF 13/12.6/28600, con la quale è stato comunicato al Presidente del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" e ai Direttori delle riserve di caccia in esso comprese l'avvio del procedimento amministrativo volto all'individuazione delle Riserve di caccia e alla delimitazione delle zone di

rifugio. Unitamente a tale comunicazione, veniva fornita al Presidente di Distretto una cartografia predisposta dal Servizio, contenente, fra il resto, l'indicazione dei confini delle Riserve di caccia e l'ubicazione delle zone di rifugio. Si assegnavano quindi trenta giorni per esprimersi sulla proposta, sospendendo contestualmente il termine del procedimento;

Vista la nota del Direttore del Servizio pubblicata, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, sul supplemento ordinario n. 8 del 30 aprile 2010 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 28 aprile 2010, con la quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento è stato comunicato a tutti gli eventuali controinteressati, assegnando venti giorni per presentare memorie scritte o documenti;

Vista la nota del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", pervenuta in data 05 maggio 2010, accolta al prot. RAF 13/12.6/33187, che si esprime favorevolmente alla proposta inoltrata dal Servizio unitamente alla nota di comunicazione di avvio del procedimento sopra citata. La medesima nota contiene il parere favorevole alla proposta del Servizio espresso dai Direttori delle Riserve di caccia di Basiliano, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Dignano, Flaibano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano-Lestizza, Palmanova, Pasian di Prato, Pradamano, Remanzacco, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Trivignano Udinese. Le rimanenti Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" (Coseano, Mereto di Tomba, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine) nella medesima nota si riservano di presentare le proprie osservazioni;

Considerato che le osservazioni presentate dalle Riserve di caccia di Coseano, Mereto di Tomba, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Udine, non riguardano l'individuazione del territorio delle Riserve o la delimitazione delle Zone di rifugio;

Vista la nota del Direttore del Servizio di data 14 maggio 2010, prot. RAF 13/12.6/35842, indirizzata al Presidente del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", con la quale viene inoltrata allo stesso una nuova cartografia del Distretto venatorio. Tale cartografia presenta delle variazioni rispetto a quella precedentemente inviata solo per quanto riguarda le Zone di ripopolamento e cattura e le Oasi di protezione, rimanendo invariata l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia e la delimitazione delle Zone di rifugio;

Visto il verbale dell'ultima seduta del Comitato faunistico regionale, tenutosi in data 31 maggio 2010 e il relativo parere 9-2010, da cui risulta che il Comitato si è espresso in maniera favorevole all'individuazione del territorio delle Riserve di caccia ricadenti nei Distretti venatori esterni alla Zona faunistica delle Alpi e alla delimitazione delle relative Zone di rifugio, secondo quanto meglio evidenziato nella cartografia, allegato 4 del verbale stesso;

Vista la cartografia, allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio, che indica i confini delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", conformemente all'allegato cartografico valutato favorevolmente dal Comitato faunistico regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la cartografia, allegato A alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio, che indica anche le Zone di rifugio delimitate nel Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" conformemente a quanto era stato sottoposto all'attenzione del Comitato faunistico regionale;

Considerato che nel Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" sono delimitate 6 Zone di rifugio, nelle Riserve di caccia di Basiliano, Bicinicco, Mortegliano-Lestizza, Palmanova, Remanzacco e Trivignano Udinese, la cui superficie agro-silvo-pastorale ammonta complessivamente a 626 ettari;

Richiamato l'articolo 8 bis, comma 7 della legge regionale 6/2008 e, in particolare il comma 7, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori dei fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria;

Ritenuto, pertanto, di approvare in via preliminare la delimitazione delle Zone di rifugio di cui all'allegato A alla presente deliberazione e di dare pubblicità alla medesima, per il compiuto raggiungimento delle finalità di cui al comma 7 dell'articolo 8 bis, della legge regionale 6/2008;

Considerato che il numero e l'identità dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati è difficilmente individuabile;

Ritenuto pertanto necessario pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con contestuale affissione all'albo pretorio dei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Lestizza,

Mortegliano, Palmanova, Remanzacco e Trivignano Udinese, per consentire ai proprietari e ai conduttori dei fondi di proporre, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, eventuale opposizione motivata alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria;

Vista la propria deliberazione 31 marzo 2010, n. 617 che ha determinato gli indirizzi per la determinazione del numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio ed in particolare il punto 2 della deliberazione stessa, il quale dispone che *"La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna provvede a determinare il numero massimo dei cacciatori ammissibili a Riserva di caccia successivamente all'individuazione delle zone precluse all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008"*;

Ritenuto necessario che la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria calcoli il numero massimo dei cacciatori ammissibili a ciascuna Riserva di caccia, secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 617/2010, anche sulla base della perimetrazione delle Zone di rifugio del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", di cui all'allegato A, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di ammissione e trasferimento dei cacciatori dalle Riserve di caccia entro l'inizio della stagione venatoria;

Preso atto che il numero massimo dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia potrà subire delle variazioni, a seguito di eventuali modifiche dei perimetri delle zone precluse all'attività venatoria, approvate in sede di delimitazione definitiva delle stesse;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, è approvata l'individuazione del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 8 "Alta Pianura udinese", secondo i confini puntualmente indicati all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia all'associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è approvata in via preliminare la perimetrazione delle Zone di rifugio destinate alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria, delle Riserve di caccia di Basiliano, Bicinicco, Mortegliano-Lestizza, Palmanova, Remanzacco e Trivignano Udinese, secondo i confini indicati all'allegato A alla presente deliberazione;

4. Le Zone di rifugio di cui al punto 3 sono delimitate in via definitiva trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. È fatto divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno delle Zone di rifugio di cui all'Allegato A, a partire dalla corrente annata venatoria.

6. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna provvede a calcolare il numero massimo dei cacciatori ammissibili alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" anche sulla base della perimetrazione delle Zone di rifugio di cui all'allegato A della presente deliberazione. Tale numero potrà subire delle variazioni a seguito di eventuali modifiche dei perimetri delle zone precluse all'attività venatoria intervenute in sede di delimitazione definitiva delle stesse.

7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissa all'albo pretorio dei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Lestizza, Mortegliano, Palmanova, Remanzacco e Trivignano Udinese.